STUDIO NOTARILE
CANALI
43121 PARMA - Via Verdi, 6
Tel. 0521.228058 - Fax 0521.287849
www.notaio-canali.it

Repertorio n. 71166 Raccolta n. 31262-

----------Verbale di Assemblea straordinaria della società "Artexe S.p.A."----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilaventi. Il giorno di lunedì ventuno del mese di dicembre----------

----------(21 dicembre 2020)----------

----------in Parma (PR), via G. Verdi n. 6,----------

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, ----------

----------è presente il signor----------

Ing. Marco Ciscato, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno 16 febbraio 1973, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre (c.f. CSC MRC 73B16 H223D);----------

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che si è riunita l'assemblea straordinaria (cui d'ora innanzi ci si riferisce con l'espressione "Assemblea") della società:----------

- **"Artexe Società per Azioni"** o, in forma abbreviata, **"Artexe S.p.A."**, società unipersonale, con sede legale in Milano (MI), via privata Giovanni Bensi n. 11, capitale sociale euro 120.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02908570043 (R.E.A. MI -2035542) (d'ora innanzi individuata anche come "Società", "Società incorporante" o "Artexe");----------

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'----------

----------ordine del giorno:----------

«*1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "IG CONSULTING S.R.L." nella incorporante "Artexe Società per Azioni": deliberazioni inerenti e conseguenti;*----------

2) modifica dell'oggetto sociale.»----------

Il sottoscritto Ing. Marco Ciscato (nel corso del verbale indicato anche solo come "Presiden-

te"), sopra generalizzato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 16 (sedici) dello Statuto sociale e dichiara - richiedendomi di darne atto nel presente verbale - che:----------

A) l'Assemblea si tiene in forma totalitaria;----------

B) intervengono mediante un sistema di audio-video conferenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 (quattordici) dello Statuto sociale:----------

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Mauro Max Di Maulo e Paolo Ciscato;----

- per il Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi Giovanni Tedeschi, Mirco Diotalevi e Roberto Barontini;----------

C) è presente il Socio titolare dell'intero capitale sociale (legittimato all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 2370, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 2351, del Codice Civile) e precisamente la società "MAPS HEALTHCARE società a responsabilità limitata", con sede in Parma (PR), via Paradigna n. 38/A (in seguito indicata anche come "Socio") qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marco Ciscato, sopra generalizzato, autorizzato in forza dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2020;----------

il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto sociale e/o dalla Legge) è validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio verbalizzante.----------

----------=.=.=----------

Il Presidente passa alla trattazione congiunta degli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea e informa i presenti che l'organo amministrativo della Società (con deliberazione del 15 dicembre 2020) ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in

Artexe della società "IG CONSULTING S.R.L.", società unipersonale, con sede legale in Modena (MO), viale Virgilio n. 54/F, capitale sociale euro 10.330,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Modena: 02396310365 (R.E.A. 287445) (d'ora innanzi individuata anche come "Società incorporanda" o "IG CONSULTING").----------

Egli ricorda anche che il progetto di fusione per incorporazione di IG CONSULTING in Artexe (in seguito congiuntamente denominate anche "Società partecipanti alla fusione"), quale consta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" (in seguito denominato "Progetto"), è stato iscritto in data 16 dicembre 2020 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (quanto alla Società incorporante) e presso il Registro delle Imprese di Modena (quanto alla Società incorporanda).----------

Il Presidente prosegue e, come consta dall'allegato Progetto, riferisce che l'operazione di fusione « *deriva dall'esigenza di procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla società incorporanda*» e «*si inserisce nel più ampio contesto di riorganizzazione dell'intero gruppo, ed è finalizzata ad ottimizzare la gestione concentrando risorse e processi complementari ed attenuando squilibri finanziari*»; altresì, realizzerebbe l'obiettivo di ridurre il numero di realtà giuridiche svolgenti attività similari, apportando così significativi miglioramenti quanto a sinergie interne e ottimizzazione dei costi di struttura.----------

Il Presidente precisa anche che:----------

1) le Società partecipanti alla fusione sono partecipate interamente dal medesimo socio "MAPS HEALTHCARE società a responsabilità limitata";----------

2) per quanto sopra esposto al precedente punto 1), non si farà luogo all'aumento del capitale della Società incorporante in conseguenza della fusione; trattandosi pertanto di operazione di fusione cui si applica la disciplina "semplificata" di cui all'articolo 2505 cod. civ., non è stato

determinato alcun rapporto di cambio né sarà necessario alcun conguaglio fra le Società partecipanti alla fusione; ----------

3) la Società incorporante sarà retta dallo Statuto che verrebbe modificato mediante l'ampliamento/riformulazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale che risulterebbe del seguente preciso tenore: «*1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:*----------

- la progettazione, la produzione, distribuzione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; ----------

- la consulenza informatica ed elettronica in genere; l'organizzazione di corsi di aggiornamento o formazione;----------

- il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo;----------

- la costruzione e l'assemblaggio di computers ed apparecchiature e/o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo; compreso i relativi accessori e materiali di consumo;---------

- tecnologie per la comunicazione multimediale, anche interattiva, adatta a comunicare con il pubblico;----------

- apparecchiature elettriche, elettroniche o meccaniche, nonché sistemi per l'etichettatura e la stampa e per la segnaletica interna ed esterna;----------

- arredi e mobili per ufficio, inclusi relativi accessori;----------

- il commercio e la vendita, il noleggio e la locazione di computers di ogni genere e tipo;-----

- il trattamento di dati e l'esecuzione di processi aziendali (business process outsourcing) riferiti al trattamento di dati;----------

- la programmazione e il controllo di gestione di aziende, la definizione della politica degli investimenti di aziende, l'assistenza per l'organizzazione, ricerca e gestione di tecniche commerciali, amministrative ed industriali, l'auditing per conto terzi;----------

- la progettazione, lo sviluppo e la vendita di soluzioni integrate e di prodotti e servizi per la gestione dei processi di accoglienza e delle attese, sia in ambito pubblico che privato;---------

- consulenze e prestazioni professionali per lo sviluppo organizzativo dei processi e per la formazione;----------

- consulenze e prestazioni professionali nell'ambito commerciale, della comunicazione e pubblicità, inclusa la produzione di contenuti multimediali;----------

- noleggio operativo di tutti gli apparati e i sistemi oggetto delle attività di cui sopra.----------

1.1 Potrà inoltre svolgere attività di gestione di spazi pubblicitari, di commercio elettronico e di ogni bene di cui normative o regolamenti non precludano la vendita, di ogni servizio e consulenza inerente le telecomunicazioni e la rete internet.», precisandosi che detto Statuto (che trovasi allegato al Progetto) sostituirà quello attualmente vigente al prodursi degli effetti della fusione come oltre determinati.----------

Egli inoltre rileva che:----------

4) ai sensi degli articoli 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione;---------

5) ai sensi degli articoli 2504-*bis*, comma 3 cod. civ. e dell'articolo 172, comma 9, d.P.R. n. 917/1986, le operazioni compiute dalla Società incorporanda verranno imputate al bilancio della Società incorporante e gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza retroattiva a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione;--

6) non esistono particolari categorie di Soci;----------

7) non vi sono particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione;----------

8) non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2501-*bis* cod. civ. rubricato "*fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*".----------

Egli dà atto inoltre che:----------

9) il Socio della Società ha rinunciato al termine tra l'iscrizione del Progetto (avvenuta il 16 dicembre 2020) e la presente deliberazione di approvazione del Progetto, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 4, cod. civ.;----------

10) il Socio della Società ha rinunciato al termine previsto dall'articolo 2501-*septies* cod. civ. per il deposito presso la sede sociale della Società, avvenuto in data 15 dicembre 2020, del Progetto e dei Bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società partecipanti alla fusione;----------

11) trattandosi di fusione cd. "semplificata", non sono richieste la relazione prevista dall'art. 2501-*quinquies* cod. civ. (relazione dell'organo amministrativo) e la relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-*sexies* cod. civ.;----------

12) il Socio ha rinunciato alla predisposizione della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, comma 3, cod. civ..----------

Il Presidente infine, ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies*, comma 3, cod. civ., dichiara che non sono da segnalare modifiche rilevanti agli elementi dell'attivo e del passivo della Società incorporante intervenute dopo il deposito del Progetto presso la sede sociale.----------

Il Presidente apre quindi la discussione: il Socio conferma la rinuncia ai termini sopra indicati e alla predisposizione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, comma 3, cod. civ..----------

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente----------

----------M O Z I O N E:----------

"L'Assemblea straordinaria di Artexe Società per Azioni, udita la relazione e la proposta del Presidente, subordinatamente all'adozione da parte della Società incorporanda di conformi deliberazioni,----------

----------*d e l i b e r a:*----------

*1) di dare atto che il Socio ha rinunciato ai termini di cui all'articolo 2501-*ter *cod. civ. e all'articolo 2501-*septies *cod. civ. e alla predisposizione della situazione patrimoniale ai sen-*

*si dell'articolo 2501-*quater, *comma 3, cod. civ.;----------*

2) di approvare il Progetto di fusione per incorporazione di IG CONSULTING in Artexe quale consta dal documento come sopra allegato sub. "A" al presente verbale;----------

3) di stabilire in particolare che:----------

*3.1 - ai sensi degli articoli 2504-*bis, *comma 2, cod. civ., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione;---*

*3.2 - ai sensi degli articoli 2504-*bis, *comma 3 cod. civ. e dell'articolo 172, comma 9, d.P.R. n. 917/1986, le operazioni compiute dalla Società incorporanda verranno imputate al bilancio della Società incorporante e gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza retroattiva a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione;----------*

3.3 - non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci né vantaggi riservati agli amministratori delle Società partecipanti alla fusione;----------

4) di modificare l'oggetto sociale come sopra proposto dal Presidente e, conseguentemente, di approvare il nuovo articolo 2 (due) dello Statuto sociale che si intende qui per integralmente riportato e trascritto;----------

*5) di approvare il nuovo testo di Statuto sociale che, emendato come sopra, al prodursi degli effetti della fusione sostituirà quello attualmente vigente, quale consta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**";----------*

6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di suo impedimento, ai Consiglieri in via fra loro disgiunta) tutte le facoltà occorrenti per dare esecuzione alla fusione e, in particolare, per stipulare l'atto di fusione, per realizzare ogni voltura e trasferimento di intestazione di attività, nonchè per provvedere in genere a tutto quanto necessario per la completa attuazione della presente deliberazione con qualsiasi potere a tal fine necessario;----------

7) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto deliberato;---

8) di dare mandato al legale rappresentante della Società di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità.".----------

----------Detta mozione,----------

proposta dal Presidente, viene messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata dal Socio punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta.----------

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione come sopra allegata al presente atto.----------

Allegati:----------

"A": Progetto;----------

"B": Statuto. ----------

Io Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e minuti ventidue circa; consta il presente atto di due fogli per sette facciate e fino a questo punto della ottava pagina.----------

F.to: Marco Ciscato.----------

F.to: Carlo Maria Canali.----------

ALLEGATO "A" AL N. 71166 DI REP E AL N. 31266 DI RACC.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della società IG CONSULTING SRL (incorporanda)

nella società ARTEXE SPA (incorporante)

società entrambe possedute al 100% da MAPS HEALTHCARE SRL

Redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. del Codice Civile

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Sommario

1. PREMESSA ED ORGANIZZAZIONE DI GRUPPO 3

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE) 3

3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 5

4. LA PROCEDURA DI FUSIONE 5

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE 7

6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI ... 7

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 7

8. ASPETTI FISCALI 7

9. ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 8

PROGETTO DI FUSIONE

L'Organo Amministrativo della società ARTEXE SPA ("società incorporante") e l'Organo Amministrativo delle società IG CONSULTING SRL ("società incorporanda") hanno redatto e, in data 15/12/2020, approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione ai sensi degli artt. 2501-ter e ss. del Codice Civile (il "Progetto di Fusione") della società IG CONSULTING SRL (incorporanda) nella società ARTEXE SPA (incorporante).

1. Premessa ed Organizzazione di Gruppo

La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione subentrerà in tutti i rapporti giuridici delle società incorporande, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata annullandone per converso il patrimonio sociale ed iscrivendo apposita riserva nel patrimonio netto, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

IG CONSULTING SRL ed ARTEXE SPA sono società tra loro non partecipate direttamente ma tutte interamente controllate da MAPS HEALTHCARE SRL secondo il prospetto partecipativo sotto riportato.

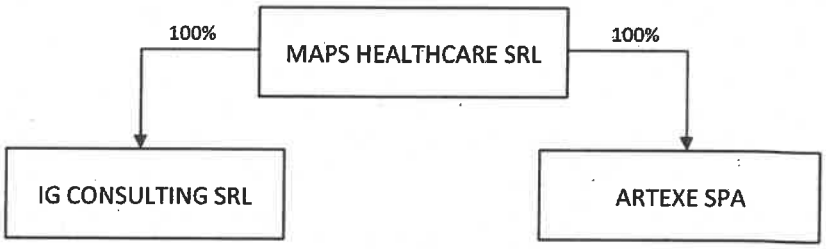

2. Società Partecipanti alla Fusione (Tipo, Denominazione e Sede Legale)

(a) Società Incorporante

ARTEXE SPA, società per azioni con socio unico (società controllante: MAPS HEALTHCARE SRL), con sede legale in Milano (MI), Via Privata Bensi Giovanni n.11.

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Ulteriori informazioni societarie:

- Direzione e coordinamento: soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di MAPS HEALTHCARE SRL;
- Capitale sociale: interamente versato e pari ad € 120.000,00;
- Registro delle Imprese: iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. REA 2035542, Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese 02908570043;
- Oggetto sociale: *"La progettazione, lo sviluppo e la vendita all'ingrosso di soluzioni integrate e di prodotti e servizi per la gestione dei processi di accoglienza e delle attese, sia in ambito pubblico che privato, di seguito elencati:*

  - software e system integration;

  - hardware, inclusi i relativi accessori e materiali di consumo;

  - tecnologie per la comunicazione multimediale, anche interattiva, adatta a comunicare con il pubblico;

  - apparecchiature elettriche, elettroniche o meccaniche, nonché sistemi per l'etichettatura e la stampa e per la segnaletica interna ed esterna;

  - arredi e mobili per ufficio, inclusi relativi accessori;

  - assistenza e manutenzione software ed hardware;

  - consulenze e prestazioni professionali per lo sviluppo organizzativo dei processi e per la formazione;

  - consulenze e prestazioni professionali nell'ambito commerciale, della comunicazione e pubblicità, inclusa la produzione di contenuti multimediali;

  - noleggio operativo di tutti gli apparati e i sistemi oggetto delle attività di cui sopra."

(b) Società Incorporanda

IG CONSULTING SRL, società a responsabilità limitata con socio unico (società controllante: MAPS HEALTHCARE SRL), con sede legale in Modena (MO), Viale Virgilio n. 54/F.

Ulteriori informazioni societarie:

- Direzione e coordinamento: soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di MAPS HEALTHCARE SRL;

- Capitale sociale: interamente versato e pari a € 10.330,00;
- Registro delle Imprese: iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena n. REA 287445, Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese 02396310365;
- Oggetto sociale: *"La progettazione, produzione, distribuzione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la consulenza informatica ed elettronica in genere; l'organizzazione di corsi di aggiornamento o formazione; il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo; la costruzione e l'assemblaggio di computers ed apparecchiature e/o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo; il commercio e la vendita, il noleggio e la locazione di computers di ogni genere e tipo, sistemi client - server, reti per la trasmissione dei dati e/o della voce, impianti telefonici fissi e mobili, apparecchiature o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo sia all'ingrosso che al dettaglio; il trattamento di dati e l'esecuzione di processi aziendali (business process outsourcing) riferiti al trattamento di dati; la programmazione e il controllo di gestione di aziende, la definizione della politica degli investimenti di aziende, l'assistenza per l'organizzazione, ricerca e gestione di tecniche commerciali, amministrative ed industriali, l'auditing per conto terzi."*

3. Atto Costitutivo e Statuto della Società Incorporante

Lo Statuto vigente alla data odierna della società Incorporante ARTEXE SPA verrà sostituto dalla nuova versione allegata al presente progetto sotto la lettera A).

4. La Procedura di Fusione

Situazioni patrimoniali

Per entrambe le società la situazione patrimoniale è omissibile in caso di rinuncia unanime da parte dei soci.

Procedimento

La fusione verrà realizzata ai sensi dell'art. 2501 co.1 e ss. del Codice Civile tra società appartenenti al medesimo gruppo societario ma prive di qualsiasi rapporto di partecipazione reciproco. Tuttavia

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

stante l'identità dell'unico socio per tutte le società partecipanti all'operazione di fusione si rende applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c. (vedasi Massima del Notariato di Milano n° 22) e non è necessaria la determinazione di alcun concambio di cui all'articolo 2501-*ter*, primo comma, numeri 3) né delle conseguenti informazioni di cui ai successivi n. 4) e 5) del medesimo articolo.

Pertanto il progetto di fusione non conterrà alcuna indicazione afferente:

I. il rapporto di concambio e l'eventuale conguaglio in denaro di cui all'art. 2501-*ter*, co. 1, n. 3) del Codice Civile e ciò in ragione del fatto che, trattandosi di incorporazione di società possedute dalla medesima capogruppo che controlla in modo totalitario l'incorporante e l'incorporanda, l'attuale socio della società incorporante verrà a trovarsi, anche dopo l'operazione, in una situazione partecipativa identica a quella in cui si trova antecedentemente all'incorporazione;

II. le modalità di assegnazione delle quote della società Incorporante ai quotisti della società Incorporata di cui all'art. 2501-*ter*, co. 1, n. 4) del Codice Civile;

III. la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili di cui all'art. 2501-*ter*, co. 1, n. 5) del Codice Civile.

La normativa come riportato concede ampie semplificazioni, con riguardo ai tempi ed agli adempimenti necessari. In virtù dell'art. 2505 c.c., stante inoltre il consenso unanime dei soci e non essendoci altri possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, non è necessario predisporre:

- la relazione degli amministratori prevista dall'art. 2501-*quinquies*;
- la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di concambio prevista dall'art. 2501-*sexsies*.

Presso ciascuna sede saranno depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, nonché il presente progetto. La situazione patrimoniale è omissibile in caso di rinuncia da parte del socio. Ai soci, salvo rinuncia unanime, sarà concesso il termine di giorni 30 per prendere visione di tali atti, prima di addivenire alla delibera di fusione.

Si procederà ad una fusione a valori contabili, tenendo in considerazione che il capitale sociale della incorporante non verrà modificato, con imputazione a riserva della differenza tra attivo e passivo della società incorporata.

Si dà altresì atto nel presente progetto di fusione che con l'operazione in commento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 2501-*bis* del Codice Civile rubricato *"fusione a seguito di acquisizione con indebitamento"*.

5. Decorrenza degli Effetti della Fusione

Ai sensi degli articoli 2504-*bis*, co. 2, del Codice Civile gli effetti giuridici della fusione decorrono dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione ("Data di Efficacia"), ricordando che il deposito presso la camera di commercio della società incorporante, non può precedere quello della incorporata a mente dell'art. 2504 c.c.

Ai sensi degli articoli 2504-*bis*, co. 3, del Codice Civile e articolo 172, co. 9, D.P.R. n. 917/1986, le operazioni compiute dalla società Incorporanda verranno imputate al bilancio della società Incorporante e gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza retroattiva a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla "Data di Efficacia" della fusione.

A partire dalla "Data di Efficacia" della fusione, cesseranno tutte le cariche sociali in seno alla società Incorporanda e saranno estinte le eventuali procure rilasciate in precedenza.

6. Trattamento Riservato a Particolari Categorie di Soci o Possessori di Titoli Diversi dalle Azioni

Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni, per cui tale ipotesi è esclusa a priori.

7. Vantaggi Particolari a Favore degli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8. Aspetti Fiscali

Entrambe le società ARTEXE SPA ed IG CONSULTING SRL aderiscono al consolidato fiscale del Gruppo Maps in qualità di società consolidate, mentre la società consolidante è la capogruppo MAPS SPA. Il consolidato comprende il periodo 2019-2021 per entrambe le società. In ogni caso, la fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo ai sensi dell'art.11 c.1 DM

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

attuativo 01/03/2018. Pertanto il vincolo di permanenza temporale nel consolidato si trasferisce alla società risultante dalla fusione che è tenuta a rispettare il termine che cade per ultimo.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

L'operazione di fusione deriva dall'esigenza di procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalle società incorporande.
L'operazione di integrazione societaria prospettata si inserisce nel più ampio contesto di riorganizzazione dell'intero gruppo, ed è finalizzata ad ottimizzare la gestione concentrando risorse e processi complementari ed attenuando squilibri finanziari.
In quest'ottica, l'operazione di fusione di cui al presente progetto realizza l'obiettivo di ridurre il numero di realtà giuridiche svolgenti attività similari, apportando così significativi miglioramenti quanto a sinergie interne e ottimizzazione dei costi di struttura.
In proposito, si segnala che le società che vanno a fondersi sono proprietarie e gestiscono dei prodotti software tutti complementari tra loro, che non andranno a sovrapporsi dopo la fusione, e che dunque non comporteranno effetti negativi in termini di potenziale perdita di ricavi.

Con l'operazione di fusione per incorporazione di IG CONSULTING SRL (incorporanda) in ARTEXE SPA (incorporante), quest'ultima recepirà di valori dell'incorporata alla data di effetto della fusione, imputando la differenza tra attivo e passivo a riserva di patrimonio netto, senza variazione del capitale sociale.

L'operazione di incorporazione in esame non è soggetta alla normativa di cui alla L. 10.10.1990 n. 287 e D.P.R. 30.4.1998 n. 217 in materia di concentrazione tra imprese e conseguenti obblighi informativi trattandosi di operazione tra parti non indipendenti ed in ogni caso non integrando i presupposti quanto a soglie di fatturato di cui al Prov. 23864 del 12.9.2012 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le spese, imposte e tasse dell'operazione di fusione sono integralmente a carico della società Incorporante.

Il presente progetto viene depositato presso il Registro Imprese della sede di ciascuna delle società partecipanti (Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio di Modena e Milano Monza Brianza Lodi).

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Sono salve le variazioni e/o integrazioni e/o aggiornamenti e/o modifiche al presente progetto così come allo Statuto della società Incorporante (di cui all'Allegato A) eventualmente richieste in sede di iscrizione del progetto presso il Registro delle Imprese.

Parma, 15 dicembre 2020

Marco Ciscato	Marco Ciscato
IG CONSULTING SRL	ARTEXE SPA
_____	_____

ALLEGATI

All. "A" - Statuto che verrà adottato dalla società incorporante ARTEXE SPA.

Pag. 9 a 9

Allegato A

STATUTO SOCIALE

ARTEXE S.p.A.

TITOLO I DENOMINAZIONE OGGETTO DURATA E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Il presente statuto disciplina la società per azioni denominata: "Artexe Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "Artexe S.p.A." (senza vincoli grafici).

2. La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei Paesi in cui la società opera.

3. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
   - la progettazione, la produzione, distribuzione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi;
   - la consulenza informatica ed elettronica in genere; l'organizzazione di corsi di aggiornamento o formazione;
   - il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo;
   - la costruzione e l'assemblaggio di computers ed apparecchiature e/o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo; compreso i relativi accessori e materiali di consumo;
   - tecnologie per la comunicazione multimediale, anche interattiva, adatta a comunicare con il pubblico;
   - apparecchiature elettriche, elettroniche o meccaniche, nonché sistemi per l'etichettatura e la stampa e per la segnaletica interna ed esterna;
   - arredi e mobili per ufficio, inclusi relativi accessori;
   - il commercio e la vendita, il noleggio e la locazione di computers di ogni genere e tipo;
   - il trattamento di dati e l'esecuzione di processi aziendali (business process outsourcing) riferiti al trattamento di dati;
   - la programmazione e il controllo di gestione di aziende, la definizione della politica degli investimenti di aziende, l'assistenza per l'organizzazione, ricerca e gestione di tecniche commerciali, amministrative ed industriali, l'auditing per conto terzi;
   - la progettazione, lo sviluppo e la vendita di soluzioni integrate e di prodotti e servizi per la gestione dei processi di accoglienza e delle attese, sia in ambito pubblico che privato;
   - consulenze e prestazioni professionali per lo sviluppo organizzativo dei processi e per la formazione;
   - consulenze e prestazioni professionali nell'ambito commerciale, della comunicazione e pubblicità, inclusa la produzione di contenuti multimediali;
   - noleggio operativo di tutti gli apparati e i sistemi oggetto delle attività di cui sopra.

1.1 Potrà inoltre svolgere attività di gestione di spazi pubblicitari, di commercio elettronico e di ogni bene di cui normative o regolamenti non precludano la vendita, di ogni servizio e consulenza inerente le telecomunicazioni e la rete *internet*.

1.2 La società potrà operare sia in Italia che all'estero. La Società può inoltre compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione, e la partecipazione a consorzi; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività, riservate.

2. In relazione a tale attività, l'organo amministrativo potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e fare, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo con esclusione delle attività riservate ad iscritti nei relativi Albi professionali nonché di quelle vietate dalla normativa in tema di raccolta ed utilizzazione di mezzi e strumenti finanziari.

ART. 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Milano (MI) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila\00).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 120.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

ART. 6 - STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6,

del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

ART. 7 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

4. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ART. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Nel caso in cui un socio intenda trasferire, o più soci intendano trasferire con un'offerta congiunta (di seguito, anche se i soci siano più di uno, il "Socio Trasferente") in favore di qualsivoglia terzo (il "Terzo Cessionario"), in tutto o in parte, le proprie azioni, gli altri soci (i "Soci Non Trasferenti") avranno un diritto di prelazione per l'acquisto di tutte o parte delle azioni oggetto di trasferimento, proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale sociale della società (il "Diritto di Prelazione"), precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di tali azioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulle azioni, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale.

2. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta.

3. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda trasferire in favore di un Terzo Cessionario tutte o parte delle proprie azioni, il Socio Trasferente si impegna a trasmettere immediatamente ai Soci Non Trasferenti una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Cessione") che indichi, *inter alia*, l'identità del Terzo Cessionario, l'ammontare del corrispettivo previsto per le azioni che il Socio Trasferente intende Trasferire, il termine entro il quale dovrà avvenire il Trasferimento (che non potrà essere superiore a sei mesi) e tutti gli altri termini e condizioni del Trasferimento. La Comunicazione di Cessione si intende quale proposta contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1326 cod. civ. e, pertanto, il relativo contratto si intenderà concluso nel momento stesso in cui il Socio Trasferente venga a conoscenza della Comunicazione di Accettazione (come di seguito definita).

5. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Cessione, ciascuno dei Soci Non Trasferenti potrà, mediante comunicazione scritta da inviare al Socio Trasferente, esercitare il proprio Diritto di Prelazione sulle azioni oggetto della Comunicazione di Cessione ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il corrispettivo) offerti al/dal Terzo Cessionario come riportati nella Comunicazione di Cessione (la "Comunicazione di Accettazione"). Ciascuno dei Soci Non Trasferenti ha la facoltà di indicare nella propria Comunicazione di Accettazione, se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche in relazione alle azioni spettanti agli altri Soci Non Trasferenti nell'ipotesi in cui questi ultimi, o anche solo uno di essi, non eserciti/no il Diritto di Prelazione.

6. In caso di esercizio del Diritto di Prelazione mediante invio della Comunicazione di Accettazione, il Trasferimento a favore del/i Soci/o Non Trasferente/i delle partecipazioni e dei diritti oggetto della Comunicazione di Cessione dovrà perfezionarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Accettazione ed il relativo corrispettivo dovrà essere versato a favore del Socio Trasferente nel momento in cui il Trasferimento sia effettivamente occorso.

7. Nel caso che nessuno dei Soci Non Trasferenti eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il Socio Trasferente che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il Socio Trasferente che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

8. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel

libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

9. Il Diritto di Prelazione non spetterà, e non si dovrà dar corso agli adempimenti indicati ai precedenti commi, per quelle tipologie di Trasferimenti per le quali, con accordo sottoscritto da tutti i soci, sia stato convenuto di escludere l'applicabilità della prelazione.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga promosso un giudizio di arbitrato in quanto venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso; da detta data decorre il termine per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di prelazione.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza.

ART. 12 - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ART. 16 - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 17 - *QUORUM*

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione e in quelle successive, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, in seconda convocazione e in quelle successive è costituita con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera sempre con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

3. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

ART. 18 - ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ART. 19 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ART. 20 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore, anche nominato a tempo determinato, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

4. Se cessa dalla carica uno dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e l'organo di controllo deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

8. L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e può pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 21 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima e, in tale ultimo caso, la causa dell'urgenza dovrà essere chiaramente indicata nella convocazione stessa. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento, con indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e, in caso di riunione con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, l'indicazione dei numeri telefonici da digitare per il collegamento. In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 22 - POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI MEMBRI

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;

b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;

c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;

d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;

e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso le deliberazioni di cui oltre devono essere assunte dall'assemblea dei soci):

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

ART. 23 - PRESIDENTE, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;

b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il *management* e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;

d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina;

b) nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ART. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 **del codice civile**.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

6. Il compenso spettante ai componenti del collegio sindacale è stabilito dall'assemblea dei soci.

ART. 26 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro oppure, ricorrendone i presupposti di legge, dal collegio sindacale.

2. L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni normative.

ART. 27 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393 bis del codice civile, che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ART. 28 - DENUNCIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

TITOLO V OBBLIGAZIONI

ART. 29 - OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, del codice civile, è deliberata dall'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'emissione di obbligazioni deve essere assunta dall'assemblea dei soci).

TITOLO VI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ART. 30 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'istituzione del patrimonio separato deve essere deliberata dall'assemblea dei soci) può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile.

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 31 - ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ART. 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e

l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio di tre arbitri, secondo quanto disposto dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X NORME FINALI

ART. 35 - LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ART. 36 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ART. 37 - NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

ALLEGATO 4B4 AL
N. 11166 DI REP
E AL N. 31262 DI RACC.

STATUTO SOCIALE

ARTEXE S.p.A.

TITOLO I DENOMINAZIONE OGGETTO DURATA E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Il presente statuto disciplina la società per azioni denominata: "Artexe Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "Artexe S.p.A." (senza vincoli grafici).

2. La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei Paesi in cui la società opera.

3. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
   - la progettazione, la produzione, distribuzione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi;
   - la consulenza informatica ed elettronica in genere; l'organizzazione di corsi di aggiornamento o formazione;
   - il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo;
   - la costruzione e l'assemblaggio di computers ed apparecchiature e/o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo; compreso i relativi accessori e materiali di consumo;
   - tecnologie per la comunicazione multimediale, anche interattiva, adatta a comunicare con il pubblico;
   - apparecchiature elettriche, elettroniche o meccaniche, nonché sistemi per l'etichettatura e la stampa e per la segnaletica interna ed esterna;
   - arredi e mobili per ufficio, inclusi relativi accessori;
   - il commercio e la vendita, il noleggio e la locazione di computers di ogni genere e tipo;
   - il trattamento di dati e l'esecuzione di processi aziendali (business process outsourcing) riferiti al trattamento di dati;
   - la programmazione e il controllo di gestione di aziende, la definizione della politica degli investimenti di aziende, l'assistenza per l'organizzazione, ricerca e gestione di tecniche commerciali, amministrative ed industriali, l'auditing per conto terzi;
   - la progettazione, lo sviluppo e la vendita di soluzioni integrate e di prodotti e servizi per la gestione dei processi di accoglienza e delle attese, sia in ambito pubblico che privato;
   - consulenze e prestazioni professionali per lo sviluppo organizzativo dei processi e per la formazione;
   - consulenze e prestazioni professionali nell'ambito commerciale, della comunicazione e pubblicità, inclusa la produzione di contenuti multimediali;
   - noleggio operativo di tutti gli apparati e i sistemi oggetto delle attività di cui sopra.

1.1 Potrà inoltre svolgere attività di gestione di spazi pubblicitari, di commercio elettronico e di ogni bene di cui normative o regolamenti non precludano la vendita, di ogni servizio e consulenza inerente le telecomunicazioni e la rete *internet*.

1.2 La società potrà operare sia in Italia che all'estero. La Società può inoltre compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione, e la partecipazione a consorzi; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività, riservate.

2. In relazione a tale attività, l'organo amministrativo potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e fare, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo con esclusione delle attività riservate ad iscritti nei relativi Albi professionali nonché di quelle vietate dalla normativa in tema di raccolta ed utilizzazione di mezzi e strumenti finanziari.

ART. 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Milano (MI) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila\00).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 120.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

ART. 6 - STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6,

del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

ART. 7 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

4. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ART. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Nel caso in cui un socio intenda trasferire, o più soci intendano trasferire con un'offerta congiunta (di seguito, anche se i soci siano più di uno, il "Socio Trasferente") in favore di qualsivoglia terzo (il "Terzo Cessionario"), in tutto o in parte, le proprie azioni, gli altri soci (i "Soci Non Trasferenti") avranno un diritto di prelazione per l'acquisto di tutte o parte delle azioni oggetto di trasferimento, proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale sociale della società (il "Diritto di Prelazione"), precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di tali azioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulle azioni, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale.

2. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta.

3. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda trasferire in favore di un Terzo Cessionario tutte o parte delle proprie azioni, il Socio Trasferente si impegna a trasmettere immediatamente ai Soci Non Trasferenti una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Cessione") che indichi, *inter alia*, l'identità del Terzo Cessionario, l'ammontare del corrispettivo previsto per le azioni che il Socio Trasferente intende Trasferire, il termine entro il quale dovrà avvenire il Trasferimento (che non potrà essere superiore a sei mesi) e tutti gli altri termini e condizioni del Trasferimento. La Comunicazione di Cessione si intende quale proposta contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1326 cod. civ. e, pertanto, il relativo contratto si intenderà concluso nel momento stesso in cui il Socio Trasferente venga a conoscenza della Comunicazione di Accettazione (come di seguito definita).

5. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Cessione, ciascuno dei Soci Non Trasferenti potrà, mediante comunicazione scritta da inviare al Socio Trasferente, esercitare il proprio Diritto di Prelazione sulle azioni oggetto della Comunicazione di Cessione ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il corrispettivo) offerti al/dal Terzo Cessionario come riportati nella Comunicazione di Cessione (la "Comunicazione di Accettazione"). Ciascuno dei Soci Non Trasferenti ha la facoltà di indicare nella propria Comunicazione di Accettazione, se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche in relazione alle azioni spettanti agli altri Soci Non Trasferenti nell'ipotesi in cui questi ultimi, o anche solo uno di essi, non eserciti/no il Diritto di Prelazione.

6. In caso di esercizio del Diritto di Prelazione mediante invio della Comunicazione di Accettazione, il Trasferimento a favore del/i Soci/o Non Trasferente/i delle partecipazioni e dei diritti oggetto della Comunicazione di Cessione dovrà perfezionarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Accettazione ed il relativo corrispettivo dovrà essere versato a favore del Socio Trasferente nel momento in cui il Trasferimento sia effettivamente occorso.

7. Nel caso che nessuno dei Soci Non Trasferenti eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il Socio Trasferente che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il Socio Trasferente che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

8. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel

libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

9. Il Diritto di Prelazione non spetterà, e non si dovrà dar corso agli adempimenti indicati ai precedenti commi, per quelle tipologie di Trasferimenti per le quali, con accordo sottoscritto da tutti i soci, sia stato convenuto di escludere l'applicabilità della prelazione.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga promosso un giudizio di arbitrato in quanto venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso; da detta data decorre il termine per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di prelazione.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza.

ART. 12 - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ART. 16 - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 17 - *QUORUM*

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione e in quelle successive, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, in seconda convocazione e in quelle successive è costituita con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera sempre con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

3. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

ART. 18 - ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ART. 19 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ART. 20 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore, anche nominato a tempo determinato, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

4. Se cessa dalla carica uno dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e l'organo di controllo deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

8. L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e può pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 21 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima e, in tale ultimo caso, la causa dell'urgenza dovrà essere chiaramente indicata nella convocazione stessa. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento, con indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e, in caso di riunione con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, l'indicazione dei numeri telefonici da digitare per il collegamento. In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 22 - POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI MEMBRI

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;

b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;

c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;

d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;

e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso le deliberazioni di cui oltre devono essere assunte dall'assemblea dei soci):

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

ART. 23 - PRESIDENTE, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;

b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il *management* e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;

d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina;

b) nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ART. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 **del codice civile**.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

6. Il compenso spettante ai componenti del collegio sindacale è stabilito dall'assemblea dei soci.

ART. 26 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro oppure, ricorrendone i presupposti di legge, dal collegio sindacale.

2. L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni normative.

ART. 27 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393 bis del codice civile, che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ART. 28 - DENUNCIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

TITOLO V OBBLIGAZIONI

ART. 29 - OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, del codice civile, è deliberata dall'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'emissione di obbligazioni deve essere assunta dall'assemblea dei soci).

TITOLO VI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ART. 30 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'istituzione del patrimonio separato deve essere deliberata dall'assemblea dei soci) può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile.

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 31 - ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ART. 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e

l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio di tre arbitri, secondo quanto disposto dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X NORME FINALI

ART. 35 - LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ART. 36 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ART. 37 - NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

F.to: Marco Ciscato.
F.to: Carlo Maria Canali.